

A: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
camera_protcentrale@certcamera.it
com_affari_sociali@camera.it

pc Presidenza Istituto Superiore di Sanità
 - sede -
presidenza@iss.it

Oggetto: Audizione 29 aprile 2026 Disegno di legge C. 2576 recante “Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine” Commissione Affari sociali – Camera dei deputati

La presente nota è funzionale a fornire un contributo tecnico-scientifico a supporto dei lavori parlamentari della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati riferiti alla convocazione in data 29 aprile 2026 dello scrivente Istituto per l'audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2576 recante “Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine”.

A tal fine, vengono richiamati sinteticamente il quadro normativo attualmente vigente in materia di sicurezza e requisiti igienico-sanitari delle piscine, nonché il percorso tecnico-istituzionale che ha accompagnato l'evoluzione della disciplina di settore, sviluppato in sede di Coordinamento Interregionale Prevenzione con il contributo del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità convergendo su una proposta di norma approvata dalla Conferenza Stato Regioni (2 marzo 2022) e successivamente inviata al Ministero della Salute. Il disegno di legge in discussione si inserisce in tale contesto e rappresenta l'espressione dell'esigenza, maturata a livello nazionale, di rafforzare e armonizzare i livelli di tutela della salute umana e della sicurezza degli utenti nel settore delle piscine, anche alla luce delle evoluzioni del comparto e delle conoscenze tecnico-scientifiche.

La nota riporta infine alcune considerazioni tecniche utili all'inquadramento del disegno di legge in esame, anche alla luce delle più recenti attività di supporto tecnico-scientifico e di condivisione sviluppate dall'Istituto Superiore di Sanità a supporto del Ministero della Salute, anche in collaborazione con le Regioni e con le istituzioni competenti.

Il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità al sistema delle Regioni e alla Conferenza Stato-Regioni.

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), attraverso il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA), ha fornito negli ultimi anni un contributo tecnico-scientifico alle Regioni e alle Province Autonome nell'ambito delle attività di aggiornamento della disciplina igienico-sanitaria delle piscine.

Tale attività si è sviluppata in raccordo con il Coordinamento Interregionale Prevenzione (CIP) della Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni, e con il Ministero della Salute, in risposta all'esigenza, condivisa a livello istituzionale, di aggiornare e armonizzare il quadro normativo nazionale, attualmente fondato sull'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 e sull'Accordo interregionale del 16 dicembre 2004. In questo contesto, nell'ambito del CIP, nel dicembre 2020, è stato istituito un Gruppo di lavoro interregionale con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, finalizzato alla revisione organica della disciplina del settore piscine.

I lavori, avviati nel 2021, si sono sviluppati attraverso un confronto strutturato tra Amministrazioni centrali e regionali, consentendo di analizzare le principali criticità del quadro normativo allora vigente e di individuare soluzioni condivise per l'aggiornamento dei requisiti igienico-sanitari, dei sistemi di controllo e degli strumenti di gestione del rischio.

Il percorso ha condotto alla predisposizione di un documento tecnico condiviso, recante la “*Disciplina nazionale igienico-sanitaria delle piscine*”, elaborato congiuntamente da Regioni, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, quale riferimento organico per la regolamentazione del settore, gran parte dei contenuti di tale documento, trasmesso dalla Conferenza Stato Regioni al Ministero della Salute, sono poi confluiti nel disegno di legge attualmente in esame.

Contributi tecnico-scientifici sul disegno di legge in oggetto

In relazione al disegno di legge in esame, l'Istituto Superiore di Sanità ha fornito a più riprese contributi tecnico-scientifici nell'ambito del processo di definizione del provvedimento, interagendo con il Ministero della Salute e altre Amministrazioni centrali e regionali.

Tali contributi si sono sviluppati in coerenza con il percorso tecnico-istituzionale sopra richiamato e hanno riguardato, in particolare, l'analisi degli aspetti igienico-sanitari, la definizione dei requisiti di qualità dell'acqua di piscina, la valutazione dei rischi associati alle diverse tipologie di impianti natatori, nonché l'individuazione di criteri tecnici idonei a garantire un adeguato livello di tutela della salute pubblica.

In particolare, nel corso dell'iter di elaborazione del disegno di legge sono state formulate osservazioni e proposte sulle diverse versioni del testo normativo, anche in relazione alle criticità emerse e alle esigenze di coordinamento con il quadro regolatorio esistente¹. Nei pareri progressivamente espressi, il contributo tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità è stato costantemente funzionale a supportare lo sviluppo del provvedimento anche proponendo osservazioni e integrazioni finalizzate a garantire elevati livelli di tutela della salute e della sicurezza, attraverso un approccio sistemico fondato su evidenze scientifiche, coerenza normativa e uniformità applicativa sul territorio nazionale.

In particolare, dalle posizioni espresse nel contesto interlocutorio sopra menzionato, emergono alcuni elementi ricorrenti e di rilievo strategico.

Un primo ambito riguarda il campo di applicazione del provvedimento, rispetto al quale è stata evidenziata la necessità di applicabilità del decreto a tutte le diverse fattispecie di piscine sotto il profilo della tutela della salute in quanto regimi di esclusione dal DDL di piscine per cui non sussistano identici requisiti e criteri di sicurezza e relativa vigilanza, sono suscettibili di determinare disomogeneità nei livelli di protezione della salute, oltre che criticità nella gestione e nella comunicazioni dei rischi da parte delle Regioni. In tale contesto, prendendo atto della esclusione nel DDL di alcune tipologie di piscine (in particolare quelle termali destinate ad uso ludico-ricreativo e quelle riconducibili al sistema sportivo), è stata sottolineata l'opportunità di prevedere un inquadramento più ampio della normativa, anche attraverso norme diverse/complementari al DDL, al fine di garantire comunque livelli omogenei di tutela e regimi di controlli.

Un secondo ambito di particolare rilevanza concerne l'applicazione della norma alle piscine esistenti, rispetto alle quali è stata evidenziata, nel corso dell'iter istruttorio, la necessità di prevedere forme di adeguamento progressivo per requisiti

¹ Elenco non esaustivo dei pareri emessi:

Protocollo ISS	data	oggetto
Prot. AOO-ISS - 05/11/2024 - 0046708	05/11/2024	Parere su proposte di emendamento al Disegno di Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine
Prot. AOO-ISS - 28/11/2024 0050193	28/11/2024	Trasmissione versione revisionata del DDL e degli allegati tecnici (requisiti strutturali e requisiti delle acque)
Prot. AOO-ISS - 20/02/2025 007859	20/02/2025	Valutazioni su proposte di emendamento al DDL a seguito riunione presso Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2025
Prot. AOO-ISS - 04/07/2025 0027751	04/07/2025	DDL piscine – revisione 5 marzo 2025 e relativi allegati tecnici
Prot. AOO-ISS - 21/07/2025 0030341	21/07/2025	DDL piscine – revisione 17 luglio 2025
Prot. AOO-ISS - 28/08/2025 0035234	28/08/2025	Valutazione della Relazione A.I.R. – DDL piscine
Prot. AOO-ISS - 05/09/2025 0036274	05/09/2025	Integrazione alla Relazione A.I.R. – sezione attuazione e monitoraggio
Prot. AOO-ISS - 12/09/2025 0037377	12/09/2025	Valutazione integrazioni AIR e trasmissione dati epidemiologici sugli annegamenti in piscina
Prot. AOO-ISS - 18/09/2025 0038216	18/09/2025	Parere su osservazioni del Coordinamento tecnico della Commissione Salute sul DDL piscine
Prot. AOO-ISS - 26/09/2025 0039375	26/09/2025	Valutazione finale della Relazione A.I.R. – DDL piscine, a seguito della nota del 19 settembre 2025
Prot. AOO-ISS - 06/10/2025 0040877	06/10/2025	Bozza A.C. 2576 – Disegno di legge “Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine”_a seguito della nota del 2 ottobre 2025
Prot. AOO-ISS - 09/10/2025 0041368	09/10/2025	Esito verifica della Relazione A.I.R. – DDL piscine (approfondimento Sezione 4)
Prot. AOO-ISS - 22/10/2025 0043423	22/10/2025	Valutazione tecnica su emendamenti/note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DDL piscine, Conferenza Unificata
Prot. AOO-ISS - 24/10/2025 0043929	24/10/2025	Parere sul disegno di legge quadro in materia di salute e sicurezza nelle piscine – trasmissione Scheda UL con osservazioni tecniche ISS
Prot. AOO-ISS - 25/11/2025 0048415	25/11/2025	DDL piscine – Parere Conferenza Unificata, in riscontro alla nota del 24 novembre 2025

minimi di natura igienico-sanitari e di sicurezza. In particolare, si è evidenziato che l'esclusione delle strutture esistenti dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni potrebbe non garantire livelli omogenei di tutela della salute degli utenti, rendendo pertanto prioritario un approccio che, nel rispetto di criteri di sostenibilità e gradualità, potrebbe consentire di estendere le misure di sicurezza e prevenzione anche a tali impianti.

Ulteriore elemento di attenzione riguarda la definizione delle categorie e delle interazioni normative del DDL con altri ambiti regolatori, anche in relazione alle piscine domestiche e a quelle inserite in contesti sanitari o riabilitativi.

Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti di sicurezza e gestione del rischio, con specifico riferimento al ruolo delle figure professionali e, in particolare, dell'assistente bagnanti, considerato essenziale ai fini della prevenzione degli incidenti – stanti i dati sull'occorrenza di incidenti in piscine la cui gestione è coordinata da questo Istituto – nonché all'importanza di sistemi strutturati di autocontrollo basati sull'analisi del rischio e su procedure operative definite sul piano normativo.

Infine, nell'ambito delle valutazioni relative alla Relazione A.I.R., è stata evidenziata l'opportunità di rafforzare gli strumenti di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica, anche attraverso l'introduzione di indicatori di outcome sanitario, lo sviluppo di sistemi informativi strutturati e l'integrazione dei dati disponibili, al fine di supportare in modo più efficace la valutazione degli impatti del provvedimento e orientare le politiche di prevenzione.

Osservazioni delle Regioni (Rep. atti n. 35/CSR del 18 marzo 2026)

Le posizioni tecniche e le criticità evidenziate dalle Regioni e Province autonome nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui al doc. Rep. atti n. 35/CSR del 18 marzo 2026, convergono sulla necessità di assicurare un quadro normativo organico, coerente e uniforme, idoneo a garantire livelli adeguati e omogenei di tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti sull'intero territorio nazionale.

In tale contesto, le Regioni e Province autonome hanno evidenziato l'esigenza di garantire un campo di applicazione estensivo, anche in relazione alle esclusioni previste per le piscine alimentate con acque termali per fini ludico-ricreativi e per quelle di titolarità o gestite da società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché da federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, anche paralimpici, per le quali il provvedimento rinvia alle discipline di settore vigenti che non garantiscono regimi di tutela di analoga valenza del DDL. Tali esclusioni, pur rispondendo a specificità ordinamentali, determinano l'applicazione di regimi differenziati per tipologie di impianti che possono presentare analoghi profili di rischio, anche nei casi di utilizzo promiscuo.

È stata inoltre richiamata la necessità di assicurare una più accurata specificità nella differenziazione tra le piscine escluse dal campo di applicazione e le piscine rientranti nella categoria C, che comprendono vasche ad uso speciale inserite in strutture di cura e riabilitazione, nelle quali le attività si svolgono sotto controllo sanitario specialistico e che sono pertanto soggette a un regime specifico che può esulare dal campo di applicazione del DDL.

Con riferimento alle piscine domestiche, in particolare per quanto riguarda l'estensione dei controlli esterni, sono state rilevate criticità applicative connesse ai limiti giuridici dei poteri di accesso alle proprietà private da parte delle Aziende sanitarie locali, che potrebbero incidere sull'effettiva attuabilità delle disposizioni previste.

Per quanto concerne le piscine esistenti, è stato evidenziato che l'impostazione del provvedimento, che limita l'applicazione delle nuove disposizioni alle sole strutture di nuova realizzazione, mantenendo per quelle esistenti la disciplina previgente, può determinare disomogeneità nei livelli di tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti. In tal senso, le Regioni e le Province autonome hanno sottolineato l'importanza di prevedere un adeguamento tecnico-normativo esteso anche alle piscine esistenti, in primis per quanto riguarda i requisiti ed i controlli sulla qualità dell'acqua, al fine di garantire condizioni uniformi di sicurezza e tutela per tutti gli utenti delle strutture natatorie pubbliche e/o aperte al pubblico, evitando disuguaglianze nei livelli di protezione, pur nell'ambito di un approccio graduale e sostenibile.

Le Regioni hanno infine posto all'attenzione ulteriori profili rilevanti, tra cui la necessità di garantire coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di assicurare la sostenibilità del sistema dei

controlli, in relazione alle competenze e alle risorse dei Dipartimenti di prevenzione. Tali aspetti individuano ambiti meritevoli di ulteriore approfondimento nelle successive fasi del percorso normativo e attuativo.

Conclusioni

In coerenza con i pareri ad oggi emessi sul DDL in oggetto, si conferma il parere favorevole all'adozione del DDL quadro in oggetto, che è stato considerato strumento utile per aggiornare e rafforzare a livello nazionale la tutela della Salute e Sicurezza nelle Piscine, e, contestualmente, si richiamano le raccomandazioni espresse nei suddetti pareri, di integrare, nello stesso atto o attraverso norme complementari, alcuni elementi funzionali a assicurare un regime armonizzato di prevenzione e sicurezza per tutte le piscine; ciò in particolare riguardo agli elementi oggetto di raccomandazioni vincolanti da parte Regioni e Province autonome ne parere di cui Rep. atti n. 35/CSR del 18 marzo 2026, quali le esclusioni del campo di applicazione del DDL (piscine termali e impianti riconducibili al sistema sportivi), l'estensione delle misure essenziali sui requisiti e i controlli della qualità dell'acqua anche alle piscine esistenti, e la valutazione di approcci sostenibili e gradualità per l'applicabilità degli altri requisiti.

L'Istituto Superiore di Sanità conferma la propria disponibilità a supportare, con il proprio contributo tecnico-scientifico, le istituzioni competenti nelle successive fasi del percorso normativo e attuativo, anche al fine di rafforzare la coerenza complessiva, la sostenibilità applicativa e l'efficacia e armonizzazione di principi, criteri, e metodi di tutela della salute pubblica e sicurezza nelle piscine.

Responsabile del procedimento

Federica Nigro Di Gregorio

Il Direttore